

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il verbale di accordo relativo al Contratto decentrato integrativo di lavoro anno 2019, firmato in data 28/12/2019, che all'art. 15 dispone che i criteri e le procedure dei compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali sono definiti con apposito regolamento;

Ricordato che l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue: « *Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;*

Tenuto conto che: -il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva.

Vista la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, unitamente agli schemi tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra riportata coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione. Considerato altresì che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento Incentivi Entrate.

Visto lo schema di regolamento predisposto e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Ritenuto di dover approvare il regolamento incentivi gestione entrate , ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, nel testo allegato alla presente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale:

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il Regolamento incentivi gestione entrate , ai sensi dell'articolo 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, nel testo allegato alla presente;

di demandare, al dirigente della Direzione Organizzativa tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, tra cui effettuare le pubblicazioni dovute sul sito istituzionale dell'Ente e di cui all'art. 40 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e all'art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009.

E con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



COMUNE DI BATTIFOLLO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente del Comune, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Gli incentivi in questione possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), del CCNL 21/05/2018.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) emessi dal Comune senza il supporto di attività esterne;

b) il 3 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

Le riscossioni di cui sopra sono rilevanti indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento, dove tali quote potranno confluire, se ritenuto necessario, nelle quote vincolate del risultato di amministrazione per essere applicate al bilancio a finanziamento delle somme da assegnare in conformità al presente regolamento.

4. Salvo diverse determinazioni e/o modifiche di Legge, non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.

5. Nel fondo di cui al comma 1 sono comprese le maggiorazioni/sanzioni e sono esclusi gli interessi e gli eventuali altri recuperi.

6. Il Fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, su proposta del Responsabile del Settore Entrate - Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate. In mancanza di determinazione la destinazione del fondo sarà interamente riservata all'incentivazione del personale.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale comunale impiegato o che concorre nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, anche se afferenti a poste non tributarie e/o non necessariamente o non esclusivamente commisurati al recupero dell'evasione, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. Tali obiettivi possono anche essere determinati successivamente e separatamente da quelli generali attribuiti in sede di P.E.G.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
7. Gli incentivi al personale interessato dal presente regolamento non hanno carattere forzatamente sostitutivo delle altre quote di salario accessorio premiante (ex produttività) spettante ai dipendenti in base alle ordinarie procedure di assegnazione del salario accessorio previste dai ccnl e dalla vigente normativa.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e si applicherà a decorrere dall'esercizio 2020.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ODASSO Giovanni Secondo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott.ssa Patrizia LUCIANO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Battifollo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Patrizia LUCIANO